ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/674/CEE IN MATERIA DI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 84

Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni

L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'articolo 77 del presente decreto, si applica anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli; nei registri di cui alle lettere a) e b) sono altresi' indicati alla fine di ogni esercizio gli importi, distinti per ramo, della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale.

Versione in vigore dal 6 luglio 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Titolo	V — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-1997/art-84-registri-obbligatori-delle-imprese-che-esercitano-l-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it